



LEGGE DI BILANCIO 2018 e D.L. 148/2017

Le misure fiscali

Analisi e commento a cura del Servizio Politiche Fiscali UIL

27 dicembre 2017

COMMENTO

L'insieme degli interventi contenuti nella legge di bilancio 2018 e nel decreto legge 148/2017, taluni peraltro positivi, non generano una diminuzione della pressione fiscale, che grava pesantemente sui lavoratori dipendenti e pensionati i quali, prima di ricevere l'assegno, hanno già pagato le tasse diversamente da tutte le altre categorie che, solo dopo aver conseguito i redditi, decidono se e in che misura dichiararli e versare le relative imposte.

L'intervento economicamente più rilevante della legge è senz'altro la sterilizzazione dell'aumento dell'Iva per il 2018. Su tale materia riteniamo sia opportuna una revisione complessiva del sistema Iva, pur nell'ambito della legislazione europea che disciplina questo tributo, che si è resa ormai necessaria. Si dovrebbe procedere mediante una rimodulazione o un aumento delle aliquote stesse così da uscire dalla logica delle clausole di salvaguardia il cui rinvio, in questi anni, è divenuto una spada di Damocle sui nostri conti pubblici e un freno nella realizzazione delle riforme necessarie per dare un nuovo slancio alla nostra economia. Per la UIL nel prossimo anno andrà avviata una revisione della struttura delle aliquote dell'Imposta di Valore Aggiunto (Iva), rivedendo la differenza fra aliquota ordinaria e agevolata, la quale andrebbe mantenuta principalmente per i beni di prima necessità, a partire da quelli alimentari, e contemporaneamente, andrebbe verificata l'attualità delle motivazioni che, in un passato ormai lontano, hanno portato alla collocazione di taluni beni nella sfera agevolativa. Le maggiori risorse derivanti da queste rimodulazioni e da questi aumenti devono essere, però, automaticamente destinate, alla riduzione della pressione fiscale diretta su lavoratori dipendenti e pensionati e al sostegno della buona e stabile occupazione utilizzando il meccanismo delle detrazioni come avvenuto nel caso degli 80 euro, con un'estensione di tale meccanismo ai redditi fino ai 45 mila euro ed ai pensionati. Accogliamo positivamente, in merito, l'adeguamento del limite soglia per la fruizione del meccanismo degli 80 euro predisposto per tener conto degli aumenti contrattuali.

Le rilevanti risorse complessivamente impegnate per evitare l'aumento delle aliquote Iva non sono state però accompagnate da interventi significativi per potenziare l'attività di contrasto dell'evasione fiscale. Su tale tema accogliamo positivamente la generalizzazione dell'utilizzo della fattura elettronica e il rafforzamento del sistema dei controlli dei pagamenti delle imposte mediante compensazione tra crediti e debiti fiscali, interventi da tempo richiesti dalla UIL. Ma si tratta di misure che

rappresentano piccoli passi in avanti, ancora insufficienti nel contrasto all'evasione contro la quale si dovrebbe mettere in campo una vasta e più incisiva azione basata sull'istituzione di una procura nazionale per la lotta all'evasione fiscale e di una agenzia preposta al solo accertamento nonché, su un utilizzo più efficace di tutte le banche dati oggi a disposizione della pubblica amministrazione e sull'estensione del contrasto d'interessi, come avvenuto ad esempio per i bonus di ristrutturazione,.

Le modifiche alle tempistiche per l'adempimento fiscale tramite i Centri di Assistenza Fiscale (CAF), e l'aumento dello stanziamento nel 2018 per la realizzazione dell'ISEE segnano un cambio di rotta rispetto ai precedenti anni, con una rinnovata attenzione all'importante ruolo di semplificazione fiscale svolto dai CAF sia nei confronti dei lavoratori che dell'amministrazione fiscale. Per la UIL questo è un positivo progresso che però è ancora non sufficiente. Dobbiamo valorizzare e sostenere lo sviluppo dei Centri di Assistenza fiscale, i quali svolgono un'attività utilissima per il funzionamento della macchina fiscale italiana, che al momento, però, non viene adeguatamente remunerata, essendo il costo di realizzazione dei servizi al di sotto di quanto erogato dallo Stato.

La UIL valuta favorevolmente l'introduzione, nell'attuale legge di bilancio, della Web Tax. Si tratta di una misura importante la cui assenza, nella prima stesura, era stata fortemente criticata dal Sindacato. La nuova aliquota agisce sui redditi di chi opera sui mercati digitali i cui proventi sovente sono di difficile identificazione e quantificazione, noti sono i casi dei così detti "giganti del Web" come Google, Amazon, Facebook che utilizzando tecniche di elusione non hanno in passato pagato le imposte dovute. Per la UIL attraverso tale tributo, si può recuperare parte del gettito fiscale derivante dalle imposte indirette, oggi eluse dai big del web. Risorse che andrebbero destinate, in via automatica, ad una riduzione della pressione fiscale sui pensionati e sui lavoratori dipendenti. Ma affinché la Web tax sia pienamente efficace, è bene che vi sia un'azione comune in tutti i Paesi europei così da puntare ad un'armonizzazione fiscale in tutta Europa evitando meccanismi di dumping fiscale all'interno dei paesi dell'Unione.

Infine, non risultano adottati interventi di razionalizzazione delle agevolazioni fiscali, quantificate in 488 voci nel rapporto programmatico allegato alla nota di aggiornamento del Def 2017. Al contrario, anche nella manovra 2018 assistiamo all'ulteriore ampliamento delle misure agevolative, in particolare attraverso crediti d'imposta, che, oltre ad avere risultati circoscritti e limitati, sicuramente non contribuiscono alla semplificazione ed alla trasparenza complessive del sistema tributario.

Nel complesso registriamo una mancanza di coraggio da parte del Governo che ha condizionato l'intera manovra economica la quale non fornisce risposte adeguate sul versante dell'equità, neppure attraverso la previsione di un percorso di riforma dell'Irpef, né sul versante della riduzione delle diseguaglianze, né su quello dell'occupazione né, più in generale, della crescita e dello sviluppo.

Il nostro Paese ha bisogno di una politica economica che sostenga la domanda interna ed i consumi. La crescita, realizzatasi nell'ultimo anno, superiore alle previsioni, è figlia dei rinnovi contrattuali di quasi tutto il settore privato, dell'incremento e

dell'estensione della quattordicesima per le pensioni, dell'intervento strutturale degli 80 euro per 11 milioni di lavoratori. Questa è la strada da seguire per assicurare una crescita costante e duratura della nostra economia con positive ricadute sulla attività produttive e i livelli occupazionali agendo con una concreta riduzione della pressione fiscale per i lavoratori dipendenti ed i pensionati, e del cuneo fiscale per le imprese che creano buona e stabile occupazione.

ANALISI

La manovra 2018 è strutturata in due provvedimenti legislativi, il decreto legge 148/2017 del 16/10/2017 e la legge di bilancio approvata lo scorso 23 dicembre 2017.

DECRETO LEGGE 148/2017

IL decreto legge collegato alla Legge di bilancio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2017 contiene talune misure di natura fiscale di seguito esaminate.

Sterilizzazione incremento aliquote IVA per l'anno 2018

Il decreto reperisce una parte delle risorse per evitare l'aumento delle aliquote Iva previsto dalle clausole di salvaguardia introdotte in passato, che verrà completamente neutralizzato con le ulteriori misure adottate nella legge di bilancio.

Estensione della definizione agevolata dei carichi fiscali e contributivi

Con la nuova 'rottamazione delle cartelle', viene ampliata la possibilità per i contribuenti che non hanno completato gli adempimenti della definizione agevolata introdotta con il DL 193/2016, di mettersi in regola e accedere alle agevolazioni previste per il pagamento del debito tributario o contributivo affidato all'agente della riscossione (si versano le cifre del tributo e gli interessi legali senza sanzioni ed interessi di mora). Vengono, dunque, riammessi alla rottamazione i contribuenti che per errori, disguidi o mancanza di liquidità non possono effettuare entro il 30 novembre 2017 i versamenti dei carichi scaduti a luglio e settembre 2017.

Viene, inoltre, data la possibilità di accedere alla definizione agevolata dei carichi ai debitori che in precedenza si erano visti respingere le istanze perché non in regola con il pagamento delle rate, in scadenza al 31 dicembre 2016, dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016. Tale facoltà può essere esercitata presentando istanza all'agente della riscossione entro il 31 dicembre 2017. I contribuenti interessati dovranno versare entro il 31 maggio 2018 le rate non corrisposte dei piani di dilazione. In caso di mancato versamento l'istanza è improcedibile. La definizione agevolata potrà essere applicata anche ai carichi affidati all'agente della riscossione dal primo gennaio al 30 settembre 2017 (la precedente 'rottamazione' comprendeva i

carichi fino al 31 dicembre 2016). Il contribuente dovrà presentare domanda entro il 15 maggio 2018 e il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato in un numero massimo di cinque rate di pari importo nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019.

Estensione dello split payment a tutte le società controllate dalla PA

A decorrere dal primo gennaio 2018 viene ulteriormente esteso il meccanismo della scissione dei pagamenti dell'Iva sull'acquisto di beni e servizi (*split payment*), strumento efficace per contrastare l'evasione fiscale e attualmente previsto per tutte le amministrazioni dello Stato, gli enti territoriali, le università, le aziende sanitarie e le società controllate dallo Stato. Vi rientrano gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche, le società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi tipo di amministrazione pubblica e quelle partecipate per una quota non inferiore al 70% da qualsiasi amministrazione pubblica o società assoggettata allo *split payment*.

Più in particolare l'estensione riguarda:

- enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;
- società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
- società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);
- società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui ai precedenti punti;
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto; con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

Le modalità di attuazione verranno stabilite con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore decreto legge.

Sospensione dei termini degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali

Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 9 settembre 2017, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti (provincia di Livorno) sono sospesi i termini dei

versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. La sospensione si applica anche nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni sopra indicati.

La sospensione non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta.

Per il solo comune di Livorno, la sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda

Investimenti pubblicitari

Le imprese e i lavoratori autonomi possono fruire anche per gli investimenti sostenuti nella seconda metà del 2017 del credito di imposta previsto per le campagne pubblicitarie su quotidiani, periodici, e sulle radio e tv locali. Il credito di imposta è pari al 75% della quota incrementale dell'investimento rispetto all'anno precedente, e aumenta al 90% nel caso di microimprese, Pmi e *start-up* innovative.

LEGGE DI BILANCIO 2018

Sterilizzazione IVA

Il disegno di legge di bilancio, completando l'opera avviata dal decreto legge 148/2017, prevede la totale sterilizzazione degli aumenti delle aliquote Iva previsti per l'anno 2018 dalla legge di stabilità 2015 (incremento dell'aliquota Iva ridotta dal 10 all'11,5 % e dell'aliquota ordinaria dal 22 al 25%).

Gli effetti finanziari della sterilizzazione per l'anno 2018 previsti nel disegno di legge vengono stimati in 14.902,50 euro, cui vanno sommati gli 840 milioni di euro previsti dal decreto legge 148/2017, per un totale di 15,742 milioni di euro.

Vengono, invece, rimandati al 2020 gli aumenti per le accise dei carburanti tali da produrre un maggior gettito pari a 350 milioni di euro

Con questa misura in pratica non si supera definitivamente la clausola precedentemente posta, ma si rimanda l'aumento delle aliquote al 2019.

Incremento soglie reddituali per il “bonus 80 euro”

Il limite di reddito al di sotto del quale beneficiare interamente del bonus di 80 euro viene aumentato a 24.600 euro e congiuntamente anche il limite superiore della fascia di reddito che ne consente una fruizione parziale viene incrementato di 600 euro così da giungere a 26.600 euro, soglia a partire dalla quale il bonus viene meno.

Si ricorda che il credito spetta a coloro che percepiscono redditi da lavoro dipendente la cui imposta lorda risulta maggiore della detrazione per reddito di lavoro dipendente spettante ed è rapportato al periodo di lavoro dell'anno.

I benefici maggiori si prevedono per i redditi annui lordi da 24.600 a 26.000 euro annui stimati in poco meno di 300 euro.

Il costo in termini di competenza viene stimato di 210,8 milioni di euro.

Si tratta di una misura fortemente richiesta dal Sindacato e motivata in particolare dalla necessità di evitare che il rinnovo contrattuale del pubblico impiego venisse vanificato dalla possibile perdita degli 80 euro per il superamento della soglia reddituale dei 26.000 euro.

La misura, per evidenti motivazioni di ordine costituzionale, riguarda tutti i redditi da lavoro, contrariamente a quanto era emerso dalle prime bozze del disegno di legge di bilancio.

Una misura utile che tutela i lavoratori ma comunque limitata. Riteniamo, infatti, che la misura dovrebbe essere estesa ai redditi da pensione ed a quelli da lavoro dipendente anche per importi superiori ai limiti attualmente previsti.

Maggiori risorse per finanziamento Isee

Vengono stanziati risorse pari a 20 milioni di euro, in previsione di un incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini della richiesta dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) anche in relazione all'attuazione del reddito di inclusione disciplinato dal decreto legislativo n. 147/2017.

Rimodulazione termini presentazioni dichiarazioni Caf

Sono stati rimodulati alcuni termini previsti per la cura di adempimenti in materia di presentazione della dichiarazione dei redditi ad un CAF- dipendenti e per le attività di assistenza fiscale prestata dallo stesso.

Nello specifico:

- si sposta al 23 luglio (il 7 luglio a legislazione vigente) dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione il termine entro cui presentare ad un CAF-dipendenti la dichiarazione dei redditi e la documentazione corredata;
- la comunicazione all'Agenzia delle entrate in via telematica del risultato finale delle dichiarazioni non dovrà aver luogo entro il 7 luglio;
- la consegna al contribuente di copia della dichiarazione dei redditi elaborata e del relativo prospetto di liquidazione è effettuata prima della trasmissione della dichiarazione e non più in ogni caso entro il 7 luglio;
- la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni predisposte non dovrà più aver luogo entro il 7 luglio di ciascun anno;

I CAF fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, concludono le attività di comunicazione e trasmissione all'Agenzia delle entrate e di consegna al contribuente come segue:

- entro il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno;

- entro il 7 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno;
- entro il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio.

Web tax

Nell'attuale Legge di Bilancio, è stata istituita l'imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi che sono effettuate mediante strumenti elettronici e delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti, situate nel territorio. Si considerano servizi attraverso mezzi elettronici quelli prestati mediante internet o una rete elettronica che abbia una natura tale da rendere la prestazione automatizzata, con un intervento umano minimo, impossibile da garantire senza la tecnologia dell'informazione.

A partire dal 1° gennaio 2019, entra in vigore questo tributo sulle transazioni digitali con un'imposta pari al 3%, dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione, precisando che l'aliquota si applica sul valore della singola transazione, ciò significa che le imprese italiane, che dal 1 gennaio 2019, risultano clienti di multinazionali del web, dovranno trattenere sulle fatture l'imposta del 3% sul fatturato e riversarla al Fisco. Tale procedura presenta le medesime logiche rispetto a ciò che avviene con il bonus mobili o nel settore delle ristrutturazioni. A fare da sostituti di imposta non saranno le imprese ma gli intermediari finanziari, a partire dalle banche.

A tal fine, entro il 30 aprile 2018, il Mef, dovrà emanare un apposito decreto che fissi i servizi assoggettati alla web tax. Allo stesso tempo, gli intermediari finanziari, per cui banche, Posta o istituti di carte di credito, saranno obbligati anche a comunicare all'Agenzia delle Entrate tutte le transazioni effettuate dalle imprese italiane con questi colossi. L'imposta si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni, superiore a 3.000 unità.

Tassazione crowdfunding e nuove forme di finanziamento

Viene stabilito che il reddito derivante da prestiti erogati tramite meccanismi di crowdfunding o altre forme di finanziamento tramite piattaforme digitali sia assoggettato all'aliquota del 26% come i redditi derivanti da strumenti finanziari, superando l'attuale formulazione che prevedeva la tassazione marginale sul reddito.

Elevazione limite reddito per fiscalmente a carico

Si eleva da 2.841,51 euro a 4.000 euro il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico per i soli figli di età non superiore a 24 anni.

Funzionamento Agenzie Fiscali

La legge di bilancio 2018 stabilisce che al fine di garantire il funzionamento delle Agenzie Fiscali sia indetto un concorso pubblico per nuove posizioni organizzative non dirigenziali.

Tramite la modifica dei regolamenti viene data la possibilità alle agenzie di:

- istituire nuove posizioni di alta responsabilità;
- disciplinare il conferimento di posizioni a funzionari con almeno 5 anni di esperienza;
- graduare livelli di responsabilità e relativi emolumenti.

Per quanto riguarda la nomina di nuovi dirigenti viene prevista una deroga dalla prova preselettiva se i candidati sono:

- dipendenti delle agenzie con almeno due anni di esperienza alla data del bando in ruoli di responsabilità;
- dipendenti con almeno 10 anni di anzianità nella terza area.

Viene, inoltre, stabilito che si possa riservare fino al 50% delle posizioni messe a concorso per personale delle agenzie con almeno 10 anni di anzianità nella area terza. Le agenzie sono autorizzate ad istituire fino ad un massimo di tre posti da vicedirettore, uno in più rispetto all'attuale normativa.

Infine viene prorogato al 31 dicembre 2018 il termine di scadenza di funzioni dirigenziali per garantire l'operatività degli uffici.

Proroga blocco aumenti tributi e addizionali

Viene prorogato anche per l'anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato. Inoltre, la stessa norma consente ai comuni che nel 2016 e nel 2017 abbiano confermato la maggiorazione IMU/ TASI dello 0,8 per mille (stabilita nel 2015) di mantenerla anche per il 2018, sempre con espressa deliberazione del consiglio comunale.

Per il 2018 viene istituita una deroga a tale blocco per i comuni nato a seguito di fusione al fine di consentire una armonizzazione tra le diverse aliquote a parità di gettito fiscale.

Detrazione canone affitto alloggi universitari

Viene reintrodotta la formulazione precedente della norma che per il biennio 2017 2018 torna a spettare agli studenti iscritti ad un corso di laurea di un università situata ad almeno 100 km dalla residenza o comunque in un'altra provincia.

Detrazione per abbonamenti al trasporto pubblico

Con la legge di bilancio si introduce la detraibilità ai fini Irpef del 19% delle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale,

regionale e interregionale, per un importo delle spese stesse di 250 euro annui. Inoltre viene previsto che le somme rimborsate dal datore di lavoro o direttamente sostenute da quest'ultimo per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

Gli effetti finanziari della misura complessivamente sono stati stimati in circa 58 milioni di euro che vengono coperti con una pari riduzione del Fondo nazionale per il concorso dello Stato al finanziamento degli oneri del trasporto pubblico locale.

Una misura positiva ma che si sarebbe potuta graduare in relazione ai redditi.

Detrazioni fiscali per lavori di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione di impianti energetici

Detrazione per spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia

Per le spese che verranno sostenute nel 2018 per interventi di ristrutturazione edilizia (fino a 96.000 euro per unità immobiliare) viene prevista una detrazione del 50% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica

Si prevede, per le spese sostenute nel 2018 per interventi di riqualificazione energetica sui singoli immobili, una detrazione del 50% per l'acquisto e la posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari, di impianti di generazione di calore alimentate da biomasse combustibili e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Per le altre tipologie di intervento è prevista un'aliquota pari al 65%.

La detrazione deve essere suddivisa in 10 quote annuali di pari importo.

Detrazione per sostituzione impianto di climatizzazione invernale

Viene riconosciuta una detrazione fiscale pari al 50% del valore di acquisto per la sostituzione delle caldaie, che abbiano una classe di efficienza almeno pari ad "A".

Tale detrazione è incrementata al 65% per l'installazione di caldaie classe "A" a condensazione e la contemporanea installazione di sistemi di termoregolazione evoluti.

Detrazione per interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali

Viene resa definitiva, a decorrere dal prossimo anno, la detrazione spettante per gli interventi di efficienza energetica realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali. Qualora i predetti interventi interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo,

la detrazione è elevata al 70%. La detrazione stessa è pari al 75% qualora l'intervento sia finalizzato a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva. La possibilità di usufruire della detrazione viene estesa anche agli istituti autonomi per le case popolari.

Bonus mobili

Si prevede una detrazione del 50% (da suddividere in 10 quote annuali) per le spese sostenute nel 2018 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione (fino a 10.000 euro).

Viene demandato ad un Dpcm il compito di individuare i requisiti tecnici ed i massimali di costo nonché le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli.

Detrazione per parti comuni condominiali in zone a rischio sismico

È riconosciuta una detrazione maggiorata pari all' 80% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione ed efficientamento di parti comuni di condomini situati nelle zone ad alto rischio sismico, nel caso in cui tale interventi determini un passaggio alla classe di rischio inferiore dell'edificio, tale detrazione è elevata all'85% in caso di passaggio a 2 classi di rischio inferiori.

L'effetto di questi interventi nel passato ha prodotto benefici non trascurabili ed è stato un utile strumento di lotta all'evasione, basato su un reale contrasto d'interessi tra famiglie e aziende, con ricadute positive per l'economia.

Detrazione per aree verdi – Bonus verde

Il disegno di legge introduce un nuovo sconto fiscale per interventi di sistemazione a verde di giardini, coperture, terrazzi, ville, villini, nonché di condomini. La nuova detrazione del 36% sarà calcolata su un massimo di 5.000 euro per unità immobiliare.

Proroga della cedolare secca per gli affitti a canone concordato

Per gli anni d'imposta 2018 e 2019 viene prorogata l'aliquota del 10% sui redditi da locazione per gli immobili affittati a canone concordato.

Proroga super ammortamento

Vengono prorogati, sia pure in misura diversa, gli interventi a sostegno dell'innovazione delle imprese.

Ai fini della determinazione delle quote di ammortamento, è maggiorato del 30% (era del 40% nel 2017) il costo di acquisizione e dei canoni di locazione finanziaria per gli investimenti in beni strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto, effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019 a

condizione che entro il 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia stato effettuato il pagamento in acconto di almeno il 20%.

Viene invece prorogata a tutto il 2018 la maggiorazione al 150% per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico (Industria 4.0 inclusi nell'allegato A). Altresì è prorogata la maggiorazione del 40% per l'acquisto di beni immateriali (es. software, implementazione piattaforme di e-commerce, ricostruzioni 3d).

Tutte le agevolazioni prima ricordate valgono per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019 a condizione che entro il 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia stato effettuato il pagamento in acconto di almeno il 20%.

Credito d'imposta per le spese di formazione per il piano impresa 4.0

A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico e dal regime contabile, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017, è attribuito un credito d'imposta del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui viene occupato in attività di formazione, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali, per acquisire e consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal piano nazionale di Impresa 4.0.

Il beneficio è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 300.000 euro.

Per l'anno 2019 la spesa autorizzata è pari a 250 milioni. Ai fini del rispetto del limite di spesa è previsto, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il monitoraggio della fruizione del beneficio.

Esclusione delle società di intermediazione mobiliare (SIM) dall'applicazione dell'addizionale Ires

Alle Sim viene riconosciuto lo stesso trattamento fiscale previsto per le Società di gestione del Risparmio (SGR) attraverso l'esclusione dall'applicazione dell'addizionale Ires del 3,5%, ripristinando la deducibilità del 96% degli interessi passivi.

Per il 2018 è previsto un effetto finanziario di 19 mln, che scendono a 11 milioni negli anni successivi.

Credito d'imposta per spese di consulenza relative a quotazione delle PMI (piccole e medie imprese)

Viene prevista la concessione di un credito d'imposta in favore delle piccole e medie imprese che iniziano le operazioni di quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o del Spazio economico europeo.

Il credito d'imposta, nel caso di ottenimento della quotazione, viene riconosciuto in misura pari al 50% dei costi di consulenza sostenuti al 31 dicembre 2020, fino ad un importo massimo del credito di 500.000 euro.

Il credito in questione è utilizzabile, nel limite complessivo di 20 mln per il 2019 e di 30 per il biennio 2020-2021, esclusivamente in compensazione.

Gli effetti finanziari stimati per triennio 2019/2021 ammontano a 80 milioni.

Fatturazione elettronica obbligatoria

Viene previsto, a partire dal 1° gennaio 2019, un sistema generalizzato di fatturazione elettronica obbligatoria che, rispetto al vigente obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture, veicola, in tempo reale, informazioni di maggior dettaglio ampliando le possibilità di accertamento. I dati fiscali raccolti potranno essere utilizzati per consentire al contribuente di liquidare l'Iva coerentemente con le informazioni delle fatture acquisite, con effetti quindi di incremento della *compliance* e di versamento dell'imposta.

Secondo la relazione che accompagna il disegno di legge di bilancio "l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria genererebbe, a regime, un incremento di gettito Iva, stimato prudenzialmente in almeno 1,6 mld di euro, cui si assocerebbe un recupero delle imposte dirette. Il recupero del gettito complessivo sarebbe pari a 2,05 mld di euro".

L'obbligo della fattura elettronica non opera per i contribuenti minori che rientrano nei vecchi minimi e per coloro che applicano il regime forfettario.

Per la cessione di beni e per le prestazioni di servizi, effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabili nel territorio dello Stato, non verrà utilizzata la fattura elettronica e i dati dovranno essere trasmessi telematicamente entro il 5 di ogni mese successivo alla data del documento ovvero alla ricezione dello stesso, ad esclusione delle operazioni per le quali è stata emessa dichiarazione doganale.

L'obbligo della fattura elettronica è accompagnato da una serie di agevolazioni:

- riduzione di due anni del termine di decadenza degli accertamenti Iva e imposte dirette;
- possibilità per i contribuenti in contabilità semplificata di ottenere direttamente dall'Agenzia delle Entrate la bozza degli F24 e delle dichiarazioni annuali;
- In relazione agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni elettroniche effettuate dal 1 luglio 2018.

Per la UIL, che ha fortemente criticato la mancata previsione dell'obbligatorietà della fatturazione elettronica fin dalla sua introduzione avvenuta con il decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, questa è certamente una buona notizia.

C'è interrogarsi, però, sulle ragioni e sulle forti resistenze che hanno impedito per un triennio l'introduzione dell'obbligatorietà della fatturazione elettronica fra privati.

Un ritardo che ha determinato un minor gettito dovuto al mancato recupero di evasione pari ad almeno sei miliardi.

L'efficacia di questa misura è subordinata all'utilizzo ed all'analisi dei dati da parte del sistema di controllo dell'amministrazione fiscale, le cui criticità sono state più volte evidenziate dalla stessa Corte dei conti.

Pagamenti delle pubbliche amministrazioni

Viene ridotta da 10.000 a 5.000 euro la soglia oltre la quale le pubbliche amministrazioni sono tenute a verificare presso l'Agente della riscossione se il beneficiario risulti moroso per un debito almeno pari alla somma eventualmente spettante prima di procedere al pagamento delle somme dovute. In caso di esito positivo, il pagamento viene sospeso e viene data comunicazione all'agente della riscossione perché possa procedere al recupero della somma dovuta.

Sospensione delle compensazioni delle imposte

L'Agenzia delle entrate può sospendere, per un periodo massimo fino a 30 giorni, le deleghe di pagamento riferite a compensazioni tra debiti e crediti fiscali e contributivi che presentano profili di rischio al fine di effettuare controlli sul corretto utilizzo dei crediti stessi.

Smaltimento dell'arretrato del contenzioso tributario

Al fine di smaltire il contenzioso tributario viene prevista la nomina di un massimo di 50 giudici ausiliari fra i magistrati ordinari a riposo da non più di 5 anni e che abbiano maturato un'anzianità di servizio di almeno 25 anni.

La durata massima del mandato è di tre anni non prorogabili.

Si tratta di un misura estemporanea e limitata che non risolve affatto le criticità del sistema del contenzioso tributario che necessita di un riordino complessivo in grado di azzerare i ritardi mediante lo snellimento e la digitalizzazione del procedimento e di fissare criteri rigorosi sulle incompatibilità e sui conflitti di interesse dei giudici tributari.

Proroga decorrenza indici affidabilità fiscale

Viene differita l'applicazione della disciplina degli indici di affidabilità fiscale a partire al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018 al fine di assicurare a tutti i contribuenti un uniforme trattamento fiscale e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari. Posticipando quindi di fatto di un anno l'entrata in vigore dello strumento.

Proroga della rideterminazione del valore di acquisto di terreni e delle partecipazioni.

I termini per la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni, originariamente introdotti nel 2001 vengono per l'ennesima volta riaperti, consentendo in tal modo l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'8% sugli incrementi di valore piuttosto che l'applicazione del regime ordinario Irpef o Ires.

Una misura che ha permesso di assoggettare, ad esempio, le rivalutazioni dei terreni (si pensi agli incrementi di valore conseguenti al passaggio da terreno agricolo a terreno edificabile) ad una tassazione di favore.

Canone Rai

È prorogata al 2018 la misura ridotta da 100 € a 90 € del canone Rai per uso privato.

Differimento disciplina Iri

L'entrata in vigore dell'imposta sul reddito delle Imprese (Iri) che avrebbe dovuto essere applicata per l'anno d'imposta 2017 viene rinviata al primo gennaio 2018.

La UIL non ha condiviso l'introduzione dell'Iri per le aziende individuali, per le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate in regime di contabilità ordinaria, i cui redditi escono dalla progressività dell'Irpef per essere tassati con aliquota proporzionale del 24% (flat tax) per i fondati timori che la nuova imposta possa rappresentare un ulteriore veicolo per l'evasione considerata l'inadeguatezza degli attuali sistemi di controllo. Costatiamo, comunque, che in linea di principio le modalità di rinvio non appaiono coerenti con lo Statuto del contribuente in tema di irretroattività delle disposizioni tributarie.